REGOLAMENTO DIDATTICO

DELL'ACCADEMIA

DI BELLE ARTI DI BRESCIA SANTAGIULIA

Approvato dal M.U.R. con D.M. n.512 del 21 luglio 2017

e modificato con D.D.G. n.808 del 14 giugno 2024

Accademia di Belle Arti SantaGiulia
Via Tommaseo 49 - 25128 Brescia (Italy)
Tel. +39 030 383368
www.accademiasantagiulia.it - segreteria.organizzativa@accademiasantagiulia.it

Accademia di Belle Arti di Brescia SantaGiulia - legalmente riconosciuta dal MUR
Ente Gestore: Vincenzo Foppa Società cooperativa sociale – Impresa sociale ETS
Via Cremona, 99 - 25124 Brescia (Italy) - C.F. e P.IVA 02049080175

INDICE

TITOLO PRIMO – NORME COMUNI E ORGANIZZATIVE

Capo I – Generalità e definizioni
- Art. 1 (Generalità)
- Art. 2 (Definizioni)

Capo II – Strutture didattiche
- Art. 3 (Organismi responsabili delle strutture didattiche)

Capo III – Organizzazione della didattica

Sezione I- Docenti
- Art. 4 (Modalità di attribuzione dei compiti didattici)
- Art. 5 (Commissioni per gli esami di profitto)
- Art. 6 (Commissione per la prova finale)
- Art. 7 (Programmazione didattica)
- Art. 8 (Verifica e valutazione delle attività didattiche)
- Art. 9 (Pubblicità degli atti)

Sezione II – Studenti
- Art. 10 (Iscrizioni)
- Art. 11 (Sospensione e rinuncia agli studi)
- Art. 12 (Orientamento e tutorato)

TITOLO SECONDO – AUTONOMIA DIDATTICA

Capo I – Norme Comuni
- Art. 13 (Titoli di studio e offerta formativa)
- Art. 14 (Attivazione dei corsi)
- Art. 15 (Durata dei corsi di studio; tempo pieno e tempo parziale)
- Art. 16 (Ordinamento dei corsi di studio)
- Art. 17 (Regolamenti dei corsi di studio)
- Art. 18 (Mantenimento e soppressione di corsi)
- Art. 19 (Corsi di studio ad accesso programmato)
- Art. 20 (Tipologia delle forme didattiche)
- Art. 21 (Propedeuticità e sbarramenti)
- Art. 22 (Esami e altre forme di verifica del profitto)
- Art. 23 (Conseguimento del titolo di studio e prova finale)

Art. 24 (Ammissione ai corsi di studio)
Art. 25 (Debiti e ammissione condizionata)
Art. 26 (Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali)
Art. 27 (Fuori corso, ripetizione frequenza corsi e ammissione con riserva)
Art. 28 (Crediti formativi accademici)
Art. 29 (Acquisizione e riconoscimento dei crediti)
Art. 30 (Lingua comunitaria)
Art. 31 (Attività artistica e altre attività soggette a valutazione in crediti)
Art. 32 (Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado)
Art. 33 (Trasferimenti)
Art. 34 (Passaggi di corso e prosecuzione degli studi)
Art. 35 (Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero)
Art. 36 (Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero)
Art. 37 (Rapporti nazionali e internazionali e rilascio di titoli congiunti)
Art. 38 (Iscrizione a corsi singoli)
Art. 39 (Didattica multimediale e a distanza)
Art. 40 (Dottorati di ricerca)

Capo II – Altre attività formative
Art. 41 (Attività formative propedeutiche e di orientamento)
Art. 42 (Corsi di formazione permanente e ricorrente)
Art. 43 (Modifiche al regolamento)

TITOLO TERZO – NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I – Regime transitorio
Art. 44 (Ordinamento previgente)
Art. 45 (Opzione per i nuovi ordinamenti)

Capo II- Norme finali
Art. 46 (Fonti normative pertinenti il regolamento)
Art. 47 (Entrata in vigore)

TABELLA RIASSUNTIVA DEI DIPARTIMENTI, DELLE SCUOLE E DEI CORSI ATTIVATI

ALLEGATI

ALLEGATO 1 – Ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea

ALLEGATO 2 – Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio

REGOLAMENTO DIDATTICO DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRESCIA SANTAGIULIA

TITOLO PRIMO – NORME COMUNI E ORGANIZZATIVE

Capo I – Generalità e definizioni

Art. 1
(Generalità)

1. Il presente Regolamento, ispirato ai principi di autonomia didattica e regolamentare delle istituzioni del sistema AFAM di cui alla Legge n. 508 del 21 dicembre 1999 e successivi decreti attuativi, disciplina gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, nonché i criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative dell'Accademia di Belle Arti di Brescia "SantaGiulia" (in seguito Accademia)

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso l'Accademia sono definiti nell'Allegato I al presente Regolamento

3. Gli ordinamenti didattici di cui al precedente comma sono sottoposti a verifica periodica, anche su richiesta delle strutture didattiche interessate, al fine di provvedere all'aggiornamento degli obiettivi formativi, dei contenuti e dei relativi crediti.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

a) Aree disciplinari: l'insieme dei settori artistico-disciplinari definiti dai relativi decreti ministeriali;

b) Settori artistico-disciplinari: insiemi omogenei di insegnamenti raggruppati per affinità disciplinare;

c) Declaratoria: la descrizione del settore disciplinare;

d) Campo disciplinare di competenza: singolo insegnamento afferente a un determinato settore artistico-disciplinare;

e) Attività formative: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle dissertazioni, alla produzione

artistica, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, ai tirocini o stage, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;

f) Collegio dei Professori: è composto dal direttore, che lo presiede, dagli eventuali vice direttori e da tutti i docenti in servizio presso l'istituzione;

g) Corsi di studio: i corsi di laurea di primo livello, i corsi di laurea magistrale di secondo livello, i master, i corsi di dottorato di ricerca;

h) Credito formativo accademico (CFA) o più brevemente, credito: la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, richiesto a uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze e abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;

i) Curricolo: l'insieme delle attività formative specificate negli ordinamenti didattici dei corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;

j) Dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti

k) Obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;

l) Offerta formativa: l'insieme dei corsi e delle altre attività formative presenti nell'Accademia;

m) Ordinamenti didattici dei corsi di studio: l'insieme degli insegnamenti e delle attività formative previste nei curricoli dei corsi di studio e l'esplicitazione degli obiettivi delle stesse;

n) Regolamenti didattici dei singoli corsi di studio: i regolamenti concernenti la funzionalità dei singoli corsi di studio e la loro struttura regolamentare interna;

o) Scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;

p) Struttura didattica: la struttura che programma ed eroga il servizio didattico, costituita dallo staff di direzione col supporto della segreteria didattica;

q) Titoli di studio: laurea di primo livello ("laurea"), laurea di secondo livello ("laurea magistrale"), il master e il dottorato di ricerca.

r) Rappresentante di Scuola: lo studente eletto da tutti gli studenti appartenenti alla medesima scuola;

s) Comitato di Valutazione: l'insieme dei membri nominati su proposta del Direttore, dal Consiglio di Amministrazione, con compiti di verifica circa l'aderenza dei risultati rispetto agli obiettivi accademici prefissati di anno in anno.

Capo II – Strutture didattiche

Art. 3
(Organismi responsabili delle strutture didattiche)

1. L'Accademia, nel rispetto dello Statuto, attiva gli organismi responsabili per il funzionamento della struttura didattica;

2. L'Accademia in prima applicazione attiva i dipartimenti e le scuole secondo quanto indicato nella Tabella riassuntiva annessa al presente regolamento.

3. Qualora se ne ravvisi l'opportunità, con Decreto del Direttore su delibera del Consiglio accademico, possono essere costituite altre strutture organizzative di coordinamento delle attività didattiche, della ricerca e della produzione che raggruppano differenti scuole sulla base dell'omogeneità degli ambiti di studio, storici o realizzativi. Possono altresì essere istituite ulteriori strutture con identiche funzioni delle precedenti, anche in relazione ad ambiti disciplinari non riferibili a specifiche scuole.

Capo III – Organizzazione della didattica

Sezione I- Docenti

Art, 4
(Modalità di attribuzione dei compiti didattici)

1. Nell'ambito delle attività formative istituzionali, l'attribuzione delle docenze ai professori spetta al Consiglio di Amministrazione dell'Accademia ed avviene, salvo deroghe stabilite dal Consiglio di Amministrazione stesso, annualmente mediante contratto di diritto privato e previa valutazione dei titoli degli aventi diritto.

2. Il Consiglio di amministrazione può altresì, per conferire gli insegnamenti, attivare procedure di valutazione comparativa attraverso Bando pubblico e, in base all'art. 24 dello Statuto; le procedure di valutazione comparativa saranno in tali casi gestite dal Consiglio Accademico

Art. 5
(Commissioni per gli esami di profitto)

1. Gli esami di profitto si svolgono di fronte ad una commissione che ne assicura il carattere pubblico nei limiti della normativa vigente.

2. Le commissioni per gli esami di profitto sono costituite da due membri e sono presiedute dal titolare dell'insegnamento stesso.

3. In caso di assenza giustificata del titolare dell'insegnamento il Direttore può, sulla base di documentabili competenze relative all'ambito disciplinare di afferenza del corso, nominare Presidente della commissione d'esame un altro docente che presenti un curriculum professionale coerente con gli obiettivi formativi della disciplina.

4. In accordo col Presidente della commissione la direzione può nominare, quale secondo membro della commissione d'esame, anche un esperto della materia esterno all'istituzione.

5. La commissione d'esame viene nominata ufficialmente con Decreto della direzione;

Art. 6
(Commissione per la prova finale)

1. La Commissione per la discussione della Prova finale o Tesi, è composta da un minimo di 3 sino a un massimo di 5 Membri. Possono essere nominati a far parte della Commissione, oltre ai Docenti in servizio presso l'Accademia, anche artisti di chiara fama ed esperti esterni di comprovata esperienza nei settori di riferimento delle differenti Scuole.

2. La commissione è presieduta dal direttore o da un suo delegato e deve comprendere il/i professore/i che ha/hanno curato la preparazione della prova finale e almeno un professore di riferimento della disciplina di indirizzo. Le commissioni sono costituite con nomina mediante Decreto del direttore almeno dieci giorni prima della data fissata per la discussione, assicurando il più possibile rappresentanza alle diverse aree formative.

Art. 7
(Programmazione didattica)

1. Il calendario accademico è emanato dal Direttore su delibera del Consiglio Accademico di norma entro il 31 luglio.

2. Il Consiglio Accademico, acquisite le eventuali proposte formulate dalla Struttura didattica, programma le attività dei corsi accademici di primo e secondo livello e di ogni altro corso attivabili, salvo specifiche esigenze, nel successivo anno accademico.

3. Gli insegnamenti hanno durata semestrale o annuale. In relazione a esigenze specifiche possono essere previste differenti scansioni funzionali all'organizzazione didattica.

4. I periodi di svolgimento delle attività formative e il calendario delle lezioni sono approvate dal Direttore, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici. Eventuali modifiche all'orario resesi necessarie durante il corso dell'anno, vengono gestite dalla segreteria.

5. Le sessioni d'esame sono di norma tre; per ogni sessione d'esame possono essere previsti più appelli.

6. L'Accademia rende noto agli studenti il calendario d'esami con un anticipo di almeno una settimana.

7. Le prove finali per il conseguimento della laurea o della laurea magistrale relative a ciascun anno accademico si svolgono entro il 31 marzo dell'anno accademico successivo. Entro tale data le prove finali possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente, senza necessità di reiscrizione. Il calendario delle prove finali viene stabilito di anno in anno dalla Direzione.

8. Per lo svolgimento delle prove di laurea l'Accademia garantisce di norma tre sessioni distribuite nel corso dell'anno accademico.

Art. 8
(Verifica e valutazione delle attività didattiche)

1. La direzione provvede periodicamente, attraverso il controllo dei questionari di valutazione somministrati agli studenti in maniera anonima in concomitanza dell'apertura dell'iscrizione agli appelli on-line direttamente dalla loro pagina personale, ad una verifica dell'efficacia, della funzionalità e della qualità della didattica.

2. I risultati della verifica, oltre che oggetto di valutazione da parte degli organi di governo per le opportune azioni, sono portati a conoscenza della struttura didattica per gli interventi di competenza.

3. I risultati della verifica costituiscono criterio di programmazione dell'attività didattica e sono utilizzati anche al fine della revisione periodica degli ordinamenti didattici dei corsi di studio.

4. I risultati dei questionari di valutazione, vengono controllati altresì dal Nucleo di Valutazione in conformità a quanto previsto dalla lettera s) dell'art. 2, comma 1 del presente Regolamento.

Art. 9
(Pubblicità degli atti)

1. L'Accademia promuove forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte.

2. Annualmente l'Accademia pubblica il manifesto degli studi. Esso indica:

   a) I requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio;

b) L'eventuale numero massimo di iscritti per ogni corso;

c) Le modalità e il calendario delle relative prove di ammissione, ove previste;

d) Le forme di valutazione per l'attribuzione dei crediti formativi;

e) Le condizioni, le modalità e ogni altro adempimento necessario all'immatricolazione e alla iscrizione ai corsi di studio;

f) Il calendario accademico;

g) Ogni altra indicazione ritenuta utile.

3. Entro l'inizio dell'anno accademico, l'Accademia predispone la guida didattica redatta in conformità alle direttive europee. La guida didattica riporta il manifesto annuale degli studi unitamente alle altre informazioni utili ad illustrare le attività didattiche programmate e a favorire le scelte e gli adempimenti degli studenti.

4. L'Accademia è tenuta a rendere noto entro l'inizio dell'anno accademico i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati ed eventuali ulteriori informazioni utili.

5. L'Accademia individua e rende pubblico, ove necessario, il responsabile delle attività e delle procedure in conformità alla normativa vigente.

Sezione II – Studenti

Art. 10
(Iscrizioni)

1. La qualifica di studente dell'Accademia è riservata agli iscritti ai corsi di studio che siano in regola con le procedure di iscrizione e con i versamenti di tasse e contribuzioni previste.

2. Le domande di immatricolazione e il rinnovo dell'iscrizione avvengono nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione.

3. Sono ammissibili con riserva coloro che stiano per conseguire i titoli di studio validi per l'ammissione nella sessione straordinaria dell'anno accademico precedente a quello dell'iscrizione. L'iscrizione potrà in tali casi essere formalizzata, sciogliendo la riserva, solo se la prova finale venga sostenuta e superata entro tale sessione. In caso contrario, l'iscrizione con riserva decade.

Art. 11
(Sospensione e rinuncia agli studi)

1. Lo studente che, essendo stato iscritto ad un corso accademico di primo o di secondo livello, non rinnovi l'iscrizione, conserva la possibilità di riaccedere a domanda al medesimo corso di studi per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, entro i successivi tre anni accademici nel caso di corso accademico di primo livello o entro i successivi due anni accademici nel caso di corso accademico di secondo livello, fatte salve le verifiche dei crediti acquisiti, l'effettiva disponibilità del posto e l'avvenuta regolarizzazione della propria posizione amministrativa.

2. Lo studente può richiedere la sospensione degli studi per uno o più anni accademici (fermi restando gli obblighi discendenti dai contratti amministrativi sino a quel momento sottoscritti) per iscriversi e frequentare corsi di studio presso istituti di pari grado italiani o esteri. La sospensione può essere concessa dal Direttore su delibera del Consiglio accademico.

3. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, (fermi restando gli obblighi discendenti dai contratti amministrativi sino a quel momento sottoscritti) manifestando in modo esplicito la propria volontà con un atto scritto. La rinuncia è irrevocabile, tuttavia essa non esclude la possibilità di una nuova immatricolazione anche al medesimo corso di studio.

4. Conseguentemente alla rinuncia dello studente, l'Accademia rilascia la certificazione della carriera svolta e dei crediti conseguiti fino a quel momento. In caso di nuova immatricolazione l'eventuale riconoscimento dei crediti è operato dalla struttura didattica previa verifica della loro non obsolescenza.

5. Lo studente che dopo avere rinunciato agli studi sia riammesso alla prosecuzione della carriera è tenuto a versare la retta accademica annuale relativa all'anno di re-iscrizione.

Art. 12
(Orientamento e tutorato)

1. L'Accademia promuove attività di orientamento alla scelta accademica sia attraverso incontri sia attraverso la produzione e la diffusione di materiale documentario anche audiovisivo. A tal fine la Direzione, può predisporre un piano di attività da svolgere in collaborazione anche con enti pubblici e privati, nonché con istituti di istruzione secondaria superiore ai sensi dell'art. 10, comma 4 lettera g) ed h) e dell'art. 7, comma 2 del D.P.R. 212/2005.

2. Anche al fine di agevolare una scelta consapevole degli studi, l'Accademia fornisce adeguata informazione sui percorsi formativi delle varie strutture didattiche e diffonde il manifesto annuale degli studi.

3. L'Accademia può attivare servizi di orientamento volti all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.

4. L'Accademia istituisce attività di tutorato per i propri studenti, volta all'informazione generale sui corsi di studio, sui servizi per gli studenti, sul funzionamento amministrativo, sulle attività accademiche e quant'altro ritenuto di interesse per gli studenti; a tal fine vengono utilizzate specifiche figure di tutor scelte tra il personale interno all'istituzione.

5. Il Tutor di ciascuna Scuola svolge attività di tutoraggio didattico per tutti gli studenti afferenti alla Scuola stessa, mentre il Coordinatore di Scuola funge da punto di riferimento per il coordinamento dei progetti esterni realizzati nel corso delle attività didattiche.

6. L'Accademia si attiva per una completa integrazione degli studenti diversamente abili.

TITOLO SECONDO – AUTONOMIA DIDATTICA

Capo I – Norme Comuni

Art. 13
(Titoli di studio e offerta formativa)

1. Al termine dei corsi di laurea l'Accademia di Belle Arti di Brescia "SantaGiulia" rilascia i seguenti titoli:
   a) laurea, conseguita al termine dei corsi di laurea di primo livello;
   b) laurea magistrale, conseguita al termine dei corsi di laurea di secondo livello;
   c) titolo di master (di primo o secondo livello), conseguito al termine del corso di master;
   d) dottorato di ricerca, conseguito al termine del corso di dottorato di ricerca di durata non inferiore a tre anni.

2. I master sono attivati in relazione ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio, di aggiornamento e di qualificazione professionale.

3. Sulla base di apposite convenzioni, l'Accademia può rilasciare i titoli di studio di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane ed estere di corrispondente livello, secondo la normativa vigente.

4. Oltre ai corsi di studio di cui ai commi precedenti, l'Accademia può attivare ulteriori attività formative disciplinate nel capo II del presente titolo.

Art. 14
(Attivazione dei corsi)

1. I corsi di studio dell'Accademia sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente Regolamento con l'indicazione delle scuole e dei dipartimenti di riferimento.

2. Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel presente Regolamento.

3. I corsi di secondo livello possono essere istituiti solo nel caso in cui siano già attivati corrispondenti corsi di primo livello.

Art. 15
(Durata dei corsi di studio; tempo pieno e tempo parziale)

1. Per conseguire la laurea di primo livello lo studente deve aver conseguito 180 crediti. Per conseguire la laurea magistrale di secondo livello lo studente deve avere acquisito 120 crediti. Per conseguire il titolo di master accreditato lo studente deve avere acquisito almeno 60 crediti.

2. Per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi la durata normale dei corsi accademici di primo livello è di tre anni e la durata normale dei corsi accademici di secondo livello è di due anni ulteriori dopo la laurea di primo livello.

3. Possono essere previsti corsi di durata superiore, comunque non oltre il doppio della durata normale, per studenti non impegnati a tempo pieno negli studi.

4. Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità di passaggio da un regime d'impegno all'altro; tale passaggio deve comunque essere richiesto alla struttura didattica, la quale delibererà tenendo conto della carriera svolta, degli anni di iscrizione e delle disponibilità dei posti.

Art. 16
(Ordinamento dei corsi di studio)

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono approvati dal Consiglio accademico e adottati con decreto del direttore successivamente all'approvazione ministeriale

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio istituiti presso l'Accademia determinano:

   a) Le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative scuole di appartenenza;

   b)Il quadro generale delle attività formative;

   c) Gli insegnamenti curriculari;

   d)I crediti assegnati a ciascuna delle attività formative curriculari;

3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di secondo livello stabiliscono quali crediti, oltre quelli già acquisiti nei corsi di primo livello e riconosciuti validi, sono ritenuti necessari per l'eventuale prosecuzione degli studi.

Art. 17
(Regolamenti dei corsi di studio)

1. I regolamenti dei corsi di studio, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento didattico dell'istituzione e delle normative vigenti, sono proposti dalla struttura didattica, approvati dal Consiglio accademico ed emanati dal Direttore.

2. I regolamenti proposti devono obbligatoriamente contenere:

   a) L'elenco degli insegnamenti con l'eventuale articolazione in moduli delle attività formative

b) Le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa

c) Le regole di presentazione dei piani di studio individuali

d) La tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto, nonché le caratteristiche specifiche della prova finale per il conseguimento del titolo;

e) Le disposizioni sugli obblighi di frequenza;

f) Le attività compensative l'obbligo di frequenza in caso di deroga;

g) L'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno

3. I regolamenti dei corsi di studio definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.

Art. 18
(Mantenimento e soppressione di corsi)

1. Il Consiglio accademico valuta la persistenza delle condizioni che hanno determinato l'attivazione dei corsi di studio e propone al Consiglio di amministrazione il mantenimento o la disattivazione dei medesimi.

2. Nel caso di disattivazioni di corsi di studio l'Accademia assicura agli studenti già iscritti la possibilità di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo; nel decreto di disattivazione è disciplinata la modalità del passaggio ad altri corsi di studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti, per gli studenti che ne facessero richiesta. La disattivazione comporta la cessazione delle immatricolazioni e il graduale esaurimento del ciclo di studi. Della delibera di disattivazione è data comunicazione al competente Ministero.

Art. 19
(Corsi di studio ad accesso programmato)

1. Il numero massimo di studenti ammessi ai corsi di studio è programmato dal consiglio accademico, ratificato dal Consiglio di Amministrazione. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal Direttore, sentito il Consiglio accademico, sulla base dell'accertamento di situazioni particolari segnalate.

2. Il Consiglio accademico determina la data con cui l'Accademia provvede a indicare il calendario e le modalità di attuazione delle prove di ammissione, ove previste.

3. Le prove si svolgono sotto la responsabilità di un'apposita commissione, così come individuata nel regolamento dei corsi di studio interessati, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del Consiglio accademico.

4. Le graduatorie sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l'immatricolazione sono rese pubbliche con la massima tempestività e comunque non oltre otto giorni dallo svolgimento delle prove.

5. Le verifiche di cui ai commi precedenti possono essere effettuate anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore, enti e istituzioni anche privati.

Art. 20
(Tipologia delle forme didattiche)

1. Ciascuna attività formativa può comportare diverse modalità di svolgimento e di interazione fra studenti e docenti. In particolare possono essere previste lezioni frontali collettive, esercitazioni, laboratori, attività pratiche, a distanza e intensive, tirocini formativi, seminari, progetti, produzioni artistiche, relazioni e produzioni di testi e ipertesti anche multimediali, attività di studio individuale guidato o autonomo, di tutorato, stage interno.

2. I regolamenti dei corsi di studio precisano le modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa indicandone, nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia, gli obblighi di frequenza.

3. I regolamenti dei corsi di studio, nel caso in cui consentano deroghe agli obblighi di frequenza previsti per specifici insegnamenti dei corsi accademici, in particolare per gli studenti non impegnati a tempo pieno negli studi, stabiliscono gli obblighi sostitutivi da soddisfare.

Art. 21
(Propedeuticità e sbarramenti)

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere la propedeuticità di taluni insegnamenti o alte attività formative. Il controllo relativo al rispetto delle propedeuticità è demandato alla competenza degli uffici di segreteria.

2. Per gli insegnamenti che si articolano in più annualità, lo studente può essere ammesso, in base ai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, a frequentare le annualità successive alla prima, negli anni accademici a seguire, anche nel caso non abbia sostenuto con esito positivo l'esame o qualsiasi altra forma di verifica del profitto prevista per le annualità precedenti. Per poter accedere alla verifica del profitto delle annualità successive alla prima, sarà tuttavia necessario che egli abbia sostenuto con esito positivo quella relativa alle annualità precedenti.

3. Il mancato soddisfacimento dell'eventuale obbligo formativo aggiuntivo (debito) costituisce ostacolo al proseguimento della carriera.

Art. 22
(Esami e altre forme di verifica del profitto)

1. Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti, dallo studente che abbia ottenuto le eventuali attestazioni di frequenza e rispettato le propedeuticità richieste dai singoli ordinamenti; egli deve altresì essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi.

2. Nel caso di mancato raggiungimento dell'intero quorum di frequenza per seri e comprovati motivi personali o di salute, la Direzione si riserva la possibilità di autorizzare l'ammissione dello studente agli esami di profitto.

3. Nei casi di mancato raggiungimento dell'intero quorum di frequenza senza i comprovati motivi di cui al comma precedente, la Direzione si riserva la possibilità di consentire allo studente di sostenere ugualmente l'esame finale del singolo corso a cui risulti regolarmente iscritto, comparando il numero di crediti acquisibili alla percentuale di effettiva frequenza maturata.

4. I regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti ai fini della acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite e dalla prosecuzione della carriera. Tali accertamenti devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in stretta relazione con l'attività formativa seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.

5. Nel caso di attività didattica in forme diverse o in più moduli, la struttura didattica potrà prevedere un'unica verifica che comprende l'accertamento del profitto raggiunto per ciascuna delle suddette attività.

6. A seconda di quanto disposto dai regolamenti didattici dei diversi corsi di studio, gli accertamenti di norma danno luogo a votazione per gli esami di profitto e ad un'idoneità per le attività di stage, assegnati dalle commissioni in occasione delle sessioni d'esame, previa regolare iscrizione dello studente all'appello[1]; per altre attività pratico-operative specifiche, le modalità di valutazione sono disciplinate, caso per caso, nell'Allegato II del presente Regolamento Didattico.

7. Il voto è sempre espresso in trentesimi e l'esame s'intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Quando il candidato abbia ottenuto il massimo dei voti può essere attribuita all'unanimità la lode che ha valore, nel computo della media ponderata per la costruzione del punteggio finale di laurea, di trentuno trentesimi.

8. Il regolamento didattico del corso di studio può prevedere, oltre alle verifiche di carattere ordinario a cura delle commissioni d'esame, altre forme di attribuzione del credito.

9. Gli esami di profitto possono essere pratici (realizzativi o scritti) e/o orali; di norma in presenza, in casi eccezionali e previa specifica delibera del consiglio accademico anche a distanza, mantenendo quanto previsto dai piani di lavoro

[1] *Per le attività di stage, la verifica dell'acquisizione delle competenze è valutata con l'assegnazione dell'idoneità solo per gli studenti immatricolati a partire dall'a.a. 2022/2023; per gli studenti immatricolati precedentemente a tale anno accademico, le attività di stage sono valutate con l'assegnazione di un voto in trentesimi.*

degli insegnamenti; si possono prevedere anche forme articolate di accertamento, eventualmente composte di prove in itinere da concludersi comunque con una valutazione finale ratificata in sede di appello d'esame.

10. L'esame viene registrato nella carriera dello studente, con la relativa votazione, solo nel caso in cui sia stato superato. La valutazione d'insufficienza non è corredata da votazione.

11. I verbali degli esami di profitto sono digitali e vengono redatti dal docente titolare di cattedra attraverso la sua area riservata del sito istituzionale. Lo studente riceve via e-mail, al proprio indirizzo istituzionale, una notifica del voto assegnato e può segnalare per iscritto alla Segreteria entro 48 ore dalla ricezione eventuali difformità nella votazione rispetto a quanto confermato in sede d'appello; passato tale termine, il voto viene registrato nella carriera dello studente ed è visionabile tramite l'area riservata del sito istituzionale.

12. Lo studente ha la facoltà di ritirarsi dagli esami o rifiutare il voto assegnato fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.

13. Gli studenti sono tenuti a iscriversi on line agli appelli d'esame previsti per la sessione da essi prescelta nel corso del mese precedente l'inizio della sessione e comunque non oltre la data indicata volta a volta dalla Segreteria.

14. Nel caso di mancato superamento dell'esame, lo studente può re-iscriversi a una qualsiasi sessione d'esami successiva. In ogni caso, lo studente che abbia maturato la possibilità di iscriversi all'esame finale di un insegnamento può sostenere detto esame, qualora risulti regolarmente iscritto all'appello d'esame, anche in anni accademici successivi, purché risulti in tali anni regolarmente iscritto all'Accademia.

15. Gli esami sostenuti nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo dell'anno accademico successivo possono essere pertinenti all'anno accademico precedente e non richiedono, in tal caso, re-iscrizione.

16. Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dagli ordinamenti dei corsi di studio, non è consentita la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame già superato e verbalizzato.

17. Nella sessione di prova finale/tesi è data facoltà allo studente di sostenere un unico esame.

Art. 23
(Conseguimento del titolo di studio e prova finale)

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento della prova finale. La prova finale ha la funzione di mettere in luce le competenze acquisite dal candidato durante il percorso formativo. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo avere maturato tutti i crediti previsti dal piano di studi, esclusi quelli previsti per la prova finale stessa.

2. La prova finale è di norma costituita da una parte realizzativa relativa all'indirizzo caratterizzante del corso di studi e dalla discussione di un elaborato scritto volto a illustrare e presentare le opere presentate, inquadrandone lo stile entro il contesto della produzione artistica specifica dell'indirizzo del corso di studi.

3. Le modalità di svolgimento e di valutazione della prova finale sono disciplinate nei regolamenti dei singoli corsi di studio.

4. Il voto finale è espresso in centodecimi, con eventuale lode. Il voto finale non può essere inferiore alla media ponderata, rapportata a centodecimi, delle votazioni conseguite nell'intero percorso formativo in funzione dei crediti e delle diverse tipologie di attività formative. La media ponderata dei voti può essere integrata dalla commissione per un punteggio non superiore a 6/110[2]. L'eventuale lode, assegnabile nel caso in cui il punteggio, anche in base alla predetta integrazione, abbia raggiunto non meno di punti 110/110, deve essere assegnata all'unanimità della commissione.

5. Lo svolgimento delle prove finali di laurea di primo e secondo livello è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

6. L'Accademia rilascia, come supplemento alla pergamena, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curricolo seguito dallo studente per conseguire il titolo stesso.

7. L'Accademia può, previa comunicazione al Ministero competente, conferire i titoli accademici di I e di II livello *honoris causa* ad artisti, studiosi o eminenti personalità della comunicazione e dello spettacolo che, operando in linea con i principi e le finalità dello Statuto dell'Accademia, si siano distinti, a livello nazionale e internazionale, per merito, innovazione ed eccellenza nei campi relativi alla sfera di attività e ricerca delle differenti Scuole attive al suo interno.

Art. 24
(Ammissione ai corsi di studio)

1. L'ammissione ai corsi accademici di primo livello e di secondo livello a ciclo unico attivati presso l'Accademia è riservata agli studenti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo.

2. L'ammissione ai corsi accademici di secondo livello è riservata a tutti coloro che abbiano conseguito una laurea in ambiti coerenti con lo studio delle belle arti e dei beni culturali. Possono essere altresì ammessi studenti in possesso di altro titolo di studio equivalente conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

3. L'ammissione ai corsi di cui ai commi precedenti è subordinata al superamento di un colloquio motivazionale e attitudinale e, ove previsto, della prova di ammissione finalizzati alla verifica del possesso delle competenze necessarie. Le competenze d'ingresso sono definite nei regolamenti di ciascun corso di studio.

4. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso di laurea magistrale di secondo livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

[2] *Il rilancio di 6 punti su 110 si applica agli esami di laurea svolti a partire dalla sessione estiva dell'a.a. 2024/2025. Negli esami di laurea svolti nelle sessioni precedenti viene applicato un rilancio di 10 punti su 110.*

5. Per essere ammessi ad un master di primo livello occorre essere in possesso di laurea di primo livello. Per essere ammessi ad un master di II livello occorre essere in possesso di una laurea magistrale di secondo livello.

6. I requisiti e le modalità di ammissione ai master o ai dottorati di ricerca sono disciplinati dai relativi regolamenti nel rispetto della normativa.

Art. 25
(Debiti e ammissione condizionata)

1. Agli studenti ammessi ai corsi di secondo livello il cui curricolo di studi non sia pienamente coerente con il corso prescelto, potranno essere attribuiti debiti formativi da estinguere con forme di didattica integrativa. I criteri per l'attribuzione dei debiti sono deliberati dal Consiglio Accademico e i debiti stessi sono definiti dalla Struttura Didattica competente.

Art. 26
(Ordinamenti dei corsi e piani di studio individuali)

1. Gli ordinamenti didattici definiscono l'articolazione dei curricoli di ciascun corso di studi, con l'indicazione degli insegnamenti attivati, delle attività formative obbligatorie, degli eventuali moduli didattici e delle ulteriori attività formative.

2. Il piano di studio di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al comma 1, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente nel rispetto dei vincoli stabiliti dagli ordinamenti didattici.

3. Il piano di studio è approvato dalla struttura didattica, tenuto conto dei criteri definiti dal Consiglio accademico.

4. È data facoltà allo studente di aggiungere al proprio Piano di studi individuale, ai sensi della propria esigenza di crescita personale, altri insegnamenti attivi presso l'Accademia e, soddisfatti gli obblighi relativi alla frequenza, lo studente può sostenere il relativo esame; il punteggio maturato nella valutazione finale di tali corsi concorre a determinare la media del punteggio di presentazione alla prova finale del Corso di studi. Nel caso dei Corsi di Laurea di I livello, i crediti acquisiti oltre l'ammontare minimo di 180 CFA, sino ad un massimo di 24 CFA (per un ammontare complessivo di 204 CFA), andranno ad arricchire il portfolio dello studente.

5. L'ammissione degli studenti alla frequenza dei corsi aggiuntivi è subordinata alla effettiva capienza dell'Aula o del Laboratorio, con riferimento agli standard urbanistici degli spazi a disposizione.

6. All'inizio di ogni anno accademico lo Studente è tenuto a presentare entro la scadenza volta a volta stabilita dalla Segreteria didattica il Piano di studi mediante il format compilabile on-line appositamente predisposto. In esso

dovranno essere indicate, tutte le attività formative che si intendono frequentare per quell'anno accademico, incluse le attività aggiuntive di cui al precedente comma.

7. Gli studenti dei Corsi di Laurea di I livello non possono inserire nel proprio piano di studi individuale attività formative teorico-pratiche o laboratoriali relative ai Corsi di Laurea Magistrale di II livello se non su specifica autorizzazione della Direzione.

8. Allo studente è data facoltà di richiedere alla struttura didattica la biennalizzazione di una disciplina presente nel suo piano di studi. Tale disciplina dovrà prevedere un programma didattico diverso rispetto a quello precedentemente seguito dallo studente. Il piano di lavoro verrà depositato dal docente interessato alla richiesta, direttamente presso la struttura didattica.

Art. 27
(Fuori corso, ripetizione frequenza corsi e ammissione con riserva)

1. La ripetizione della frequenza ad un insegnamento può essere concessa una sola volta nell'ambito del Corso di studi e rispettando quanto previsto dal precedente art. 26, comma 6. La predetta disposizione si applica anche nel caso di mancato assolvimento degli obblighi di frequenza relativi all'anno accademico in cui il piano di studi dello studente prevede la frequenza stessa. La richiesta di ripetizione deve avvenire entro il termine delle lezioni dell'anno precedente.

2. Lo studente che, pur avendo completato gli anni d'iscrizione, non abbia maturato i crediti sufficienti per essere ammesso a sostenere la prova finale potrà usufruire di ulteriori anni accademici, nei limiti stabiliti dal successivo comma 3.

3. Lo studente che non concluda il corso di studi entro il doppio della durata dei corsi, è dichiarato decaduto.

4. Lo studente decaduto ha comunque diritto al rilascio di certificazioni attestanti gli atti della carriera accademica compiuta. Tali certificazioni debbono contenere l'informazione sulla decadenza nella quale è incorso lo studente.

5. Lo studente decaduto può immatricolarsi ex novo ai corsi accademici, previo superamento delle prove di ammissione, ove previste.

6. La decadenza non si applica allo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto e sia in debito unicamente della prova finale di laurea; in quest'eventualità lo studente dovrà regolarizzare la sua posizione con il versamento di tasse e contributi previste per questo caso. Le modalità di sviluppo e attuazione della prova finale potranno essere eventualmente valutate da un'apposita commissione presieduta dalla Direzione Didattica.

7. Lo studente che prima dell'inizio del nuovo anno accademico non abbia ancora raggiunto i CFA necessari per accedere all'anno di corso successivo (stabiliti in 36 CFA per il passaggio dal primo al secondo anno, in 96 CFA per il passaggio dal secondo al terzo anno dei percorsi di primo e di secondo livello) può chiedere di essere ammesso

con riserva all'anno di corso successivo, con l'impegno di raggiungere il quorum di crediti formativi necessari entro la sessione d'esami straordinaria dell'anno accademico in corso.

8. Nel caso in cui lo studente ammesso con riserva ai sensi del precedente comma non riuscisse a raggiungere il quorum di CFA previsto per l'iscrizione, la sua iscrizione al II o al III anno decade e lo studente viene automaticamente riscritto, in qualità di "ripetente", all'anno di corso precedente.

9. È data facoltà allo studente, prima dell'inizio dell'anno accademico, di chiedere di ripetere l'annualità, riscrivendosi allo stesso anno in precedenza frequentato.

Art. 28
(Crediti formativi accademici)

1. L'Accademia aderisce all'E.C.T.S. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dall'accademia danno luogo all'acquisizione di crediti ai sensi della normativa in vigore.

2. Un credito corrisponde a venticinque ore di lavoro dello studente, fatte salve eventuali variazioni in aumento o in diminuzione determinate per singole scuole con decreto ministeriale, comprensive dei tempi di frequenza delle lezioni, dei laboratori, dei seminari, delle esercitazioni e delle altre attività formative, dei tempi di studio e comunque di impegno personale necessari per completare la formazione per il superamento dell'esame o di altre forme di verifica del profitto, oppure per la realizzazione di attività artistiche formative o di attività non direttamente subordinate alla didattica (progetti, tesi, tirocini ecc.).

3. Gli ordinamenti didattici determinano, sulla base dei decreti ministeriali previsti dalla normativa, la misura dei crediti corrispondenti alle varie attività previste per il conseguimento del titolo di studio. Le tipologie previste sono: attività formative di base, attività formative caratterizzanti, attività formative affini o integrative, attività formative ulteriori, attività formative a scelta dello studente, attività formative relative alla prova finale e alla lingua straniera.

4. I regolamenti didattici dei corsi di studio determinano, sulla base dei decreti ministeriali previsti dalla normativa, la misura in ore docente dei crediti corrispondenti alle varie attività previste dagli ordinamenti didattici per il conseguimento del titolo di studio. Le tipologie previste, differenziate per quantità di ore, sono: attività di laboratorio, attività teorico pratiche; lezioni teoriche.

5. La quantità media di attività finalizzate all'apprendimento da svolgere in un anno accademico da parte di uno studente impegnato a tempo pieno corrisponde a 60 CFA.

Art. 29
(Acquisizione e riconoscimento dei crediti)

1. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con:

a) Il superamento delle prove d'esame e delle altre forme di verifica del profitto al termine delle diverse attività formative contemplate nell'ordinamento didattico, ferma restando ove prevista, la quantificazione del profitto;

b) La partecipazione alle attività produttive formative dell'istituzione;

c) Lo svolgimento, anche esternamente all'Accademia, di attività formative artistiche e di ricerca;

d) Lo svolgimento, di tirocini professionali a scelta dello studente;

e) Le attività svolte per la realizzazione della prova finale e il suo superamento

2. Gli studenti che abbiano compiuto attività formative contemplate nell'ordinamento didattico del corso di studio prescelto potranno ottenere il riconoscimento dei corrispondenti crediti su presentazione di specifica documentazione.

3. Nel caso di trasferimento da altro corso dell'Accademia o da altra istituzione di pari grado, la struttura didattica opera il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti dallo studente e le rispettive valutazioni conseguite ed espresse in trentesimi sulla base dei seguenti criteri:

a) Riconoscimento di crediti acquisiti nel corso di provenienza fino al raggiungimento del totale del numero dei crediti dello stesso settore artistico-disciplinare previsti dall'ordinamento didattico del corso di destinazione, per ciascuna tipologia di attività formativa;

b) Riconoscimento, sulla base delle affinità didattiche e di contenuto, nel caso di attività formative non corrispondenti a insegnamenti attivati presso l'istituto e per le quali non sussista il riferimento comune del settore artistico-disciplinare;

c) L'Accademia può riconoscere come crediti le conoscenze e le abilità professionali maturate nella specifica disciplina.

4. All'atto dell'iscrizione lo studente può richiedere il riconoscimento di attività professionali e didattiche già maturate esternamente all'Accademia, attestate da idonea documentazione.

5. Stante il riconoscimento di una misura sufficiente di crediti corrispondenti ad attività formativa o lavorative già svolte, la struttura didattica stabilisce la possibilità di abbreviare la durata normale dei corsi di studio.

Art. 30
(Lingua comunitaria)

1. L'Accademia organizza, anche in convenzione, appositi corsi per l'apprendimento obbligatorio di una lingua dell'Unione Europea tenendo conto del grado di preparazione iniziale degli studenti.

2. La positiva conclusione del corso viene attestata dalla valutazione pari o superiore a diciotto/trentesimi.

3. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua comunitaria possono essere riconosciuti dalla struttura didattica competente anche sulla base di certificazioni rilasciate da strutture esterne all'Accademia almeno di livello B1 e non antecedenti a due anni.

Art. 31
(Attività artistica e altre attività soggette a valutazione in crediti)

1. La partecipazione alle attività di produzione e di ricerca in campo artistico, della comunicazione e dello spettacolo svolte dall'Accademia, contribuiscono alla maturazione di crediti.

2. L'Accademia progetta e realizza, anche in convenzione con strutture pubbliche o private, stage e tirocini in ambito artistico, scientifico, tecnico e professionale coerenti con i curricoli dei corsi di studio e promuove attività artistiche, di comunicazione e spettacolo riconoscibili in termini di crediti.

Art. 32
(Corsi frequentati presso istituti convenzionati di pari grado)

1. L'Accademia può stipulare apposite convenzioni con altri istituti di pari livello al fine di consentire ai propri studenti di avvalersi degli insegnamenti ivi attivati.

Art. 33
(Trasferimenti)

1. Lo studente può chiedere il trasferimento da altro istituto con domanda indirizzata al Direttore.

2. Per i corsi di studio a numero programmato, i trasferimenti si effettuano nel numero di posti disponibili. Eventuali criteri di selezione sono stabiliti dalla struttura didattica.

3. Per gli studenti dei quali sia stato accolto il trasferimento, la struttura didattica determina, di norma entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda, l'ulteriore svolgimento della carriera valutando l'eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e indicando l'eventuale debito formativo da assolvere.

4. Le strutture didattiche competenti prevedono eventuali attività integrative ad uso degli studenti che provengono per trasferimento e ai quali siano stati attribuiti debiti formativi.

5. Non sono accettate domande di trasferimento di studenti che debbano sostenere la sola prova finale per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 34
(Passaggi di corso e prosecuzione degli studi)

1. Lo studente di un corso accademico di primo o di secondo livello può chiedere in qualunque anno di corso, con domanda inoltrata al Direttore, il passaggio ad altro corso di studio di corrispondente livello attivato presso l'Accademia, con il riconoscimento totale o parziale dei crediti eventualmente già acquisiti ai fini del conseguimento del relativo titolo di studio.

2. La struttura didattica delibera, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, circa il riconoscimento dei crediti ritenuti validi per il nuovo curricolo e indica l'anno di corso al quale lo studente è ammesso. I crediti acquisiti ma non riconosciuti validi ai fini del conseguimento del titolo di studio, rimangono comunque registrati nella carriera accademica dell'interessato.

3. I passaggi a corsi di studio che prevedano prove di ammissione e numero programmato, sono condizionati al superamento delle relative prove di ammissione.

4. Il termine per la presentazione delle domande di passaggio di corso è stabilito di norma entro la prima decade del mese di marzo.

Art. 35
(Periodi di studio effettuati presso altro istituto italiano o estero)

1. L'Accademia favorisce gli scambi di studenti con istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di programmi internazionali di mobilità o di apposite convenzioni.

2. Lo studente ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero è tenuto a indicare le attività formative che intende svolgere presso l'istituto convenzionato. Tale proposta deve essere approvata dalla struttura didattica competente sulla base di documentazione attestante le caratteristiche delle attività programmate (crediti didattici, numero di ore di lezione e di esercitazione, contenuti formativi, ecc.).

3. I periodi di studio trascorsi presso gli istituti convenzionati sono riconoscibili allo studente in base a:

    a) Crediti acquisiti mediante verifica di profitto effettuata presso l'istituto convenzionato;

    b) Frequenza effettuata presso l'istituto convenzionato, ritenuta valida ai fini di verifica interna di profitto, anche prevedendo integrazioni ove necessarie;

    c) Periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;

    d) Tirocinio e altre attività formative;

4. Rispetto alla classificazione del Sistema Europeo di Trasferimento dei Crediti (ECTS), la corrispondenza dei voti è così stabilita: A = 29-30; B = 27-28; C = 24-25-26; D = 21-22-23; E = 18-19-20; F = < 18.

5. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita, la struttura didattica delibera il riconoscimento delle attività formative svolte all'estero.

6. All'atto dell'iscrizione all'Accademia lo studente può chiedere il riconoscimento di attività formative compiute all'estero.

7. La struttura didattica determina l'ulteriore svolgimento della carriera valutando l'eventuale convalida degli esami sostenuti, il riconoscimento totale o parziale dei crediti in precedenza acquisiti e indicando se del caso il debito formativo da assolvere.

Art. 36
(Riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero)

1. Sulla base delle disposizioni vigenti e nel rispetto delle direttive dell'Unione Europea e degli accordi internazionali, i titoli conseguiti all'estero possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi.

2. Il riconoscimento è deliberato dalla struttura didattica.

Art. 37
(Rapporti nazionali e internazionali e rilascio di titoli congiunti)

1. L'Accademia può rilasciare titoli di studio congiuntamente con altri istituti italiani o esteri di corrispondente livello sulla base di appositi accordi internazionali approvate dagli organi accademici competenti e ispirate a criteri di reciprocità.

2. Gli accordi internazionali disciplinano:

    a) Le modalità di svolgimento dell'attività didattica;

    b) I criteri per la verifica del profitto e il riconoscimento dei crediti maturati;

    c) Per accordi con paesi esteri, la lingua nella quale è redatto e discusso l'eventuale elaborato scritto per la prova finale;

    d) La composizione della commissione per l'ammissione ai corsi e il conferimento del titolo;

    e) Le modalità di verifica del profitto.

3. La convenzione può prevedere il rilascio di un unico titolo, con l'indicazione degli istituti convenzionati.

Art. 38
(Iscrizione a corsi singoli)

1. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea in possesso di un diploma di scuola media superiore o i cittadini extracomunitari in possesso di titoli di studio riconosciuti equipollenti, non iscritti ad alcun corso di studi presso istituti di Alta Formazione Artistico Musicale possono chiedere di essere iscritti a singoli insegnamenti attivati dall'accademia, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad avere regolare attestazione dei crediti acquisiti. Sulle relative domande, corredate dall'indicazione del titolo di studio posseduto, da presentare con le modalità e nei termini stabiliti delibera la struttura didattica, tenuto conto della fisionomia e dell'organizzazione didattica degli insegnamenti.

2. Le tasse di iscrizione e i contributi per la frequenza a uno o più corsi di cui al presente articolo vengono deliberati dal Consiglio d'Amministrazione. I termini per la presentazione delle domande e le modalità di frequenza sono stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione il quale, in relazione alla disponibilità di mezzi e strutture, delibera annualmente il numero massimo delle iscrizioni.

Art. 39
(Didattica multimediale e a distanza)

1. L'Accademia può promuovere, per specifiche discipline, idonee forme di didattica multimediale e di didattica a distanza anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati.

Art. 40
(Dottorati di ricerca)

1. Il dottorato di ricerca dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (d'ora in avanti anche "dottorato di ricerca AFAM" o "dottorato di ricerca") fornisce le competenze necessarie per esercitare, presso Istituzioni AFAM, Università, Enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione, anche ai fini dell'accesso alle carriere nelle amministrazioni pubbliche e dell'integrazione di percorsi professionali di elevata innovatività.

2. La formazione dottorale, in coerenza con i principi e gli indirizzi condivisi a livello europeo, consente di:
   a. concepire, progettare, realizzare e adattare in autonomia programmi di ricerca ovvero di innovazione;
   b. condurre analisi critiche, valutazioni e sintesi di idee e processi, nuovi e complessi, nelle istituzioni di ricerca e in quelle artistiche, nel sistema produttivo, nella pubblica amministrazione e nell'ambito delle libere professioni;
   c. contribuire, grazie all'acquisizione di nuove competenze scientifiche e trasversali, al perseguimento degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile individuati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al raggiungimento dei traguardi indicati nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e alle loro declinazioni nelle politiche europee;

d. contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore, tenendo conto dei relativi Standard e Linee guida per l'assicurazione della qualità.

3. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, sulla base dei "Principi per una formazione dottorale innovativa" approvati in sede europea, la formazione dottorale:
   a. persegue l'avanzamento delle conoscenze attraverso la formazione alla ricerca negli ambiti di riferimento delle Istituzioni AFAM, nonché l'eccellenza sulla base di standard accademici stabiliti tramite procedure di revisione tra pari;
   b. è svolta in un ambiente istituzionale attrattivo e criticamente stimolante, nel quale il dottorando può acquisire autonomia e responsabilità utili al successivo percorso professionale;
   c. promuove opportunità di formazione interdisciplinare, multidisciplinare e transdisciplinare, anche in ambiti non accademici, quali l'industria, la pubblica amministrazione, i servizi e le istituzioni culturali e artistiche, con il coinvolgimento di esperti nelle attività formative;
   d. contribuisce al rafforzamento delle relazioni transnazionali e internazionali nel campo della ricerca, anche attivando dottorati congiunti e forme di co-tutela, e assicura, coerentemente con il progetto di ricerca sviluppato dal dottorando, periodi di mobilità all'estero di durata congrua rispetto al progetto dottorale;
   e. prevede l'acquisizione di competenze trasversali, in modo da agevolare il loro trasferimento e il loro sviluppo in ambito scientifico e professionale;
   f. si realizza nell'ambito di un sistema di assicurazione della qualità, distinto da quello previsto per il primo e secondo ciclo della formazione AFAM, finalizzato a migliorare la qualità dell'ambiente di ricerca e a definire procedure trasparenti e responsabili per l'ammissione, la supervisione, il rilascio del titolo e lo sviluppo professionale dei dottorandi.

4. I corsi di dottorato di ricerca sono attivati, previo accreditamento concesso dal MUR, su conforme parere dell'ANVUR, secondo le modalità indicate negli art. 3, 4 e 5 del DM 470/2024.

5. L'Accademia può richiedere l'accreditamento dei corsi e delle relative sedi anche in forma associata mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi, che possono essere sede amministrativa dei Corsi, con uno o più dei seguenti soggetti:
   a. altre Istituzioni AFAM italiane in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti o analoghe;
   b. Istituzioni estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
   c. Università italiane o Università estere, con possibilità di rilascio del titolo finale multiplo o congiunto;
   d. enti di ricerca pubblici o privati, italiani o esteri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e dotati di strutture e attrezzature scientifiche idonee;
   e. imprese, anche estere, che svolgono una qualificata attività di ricerca, produzione artistica, sviluppo e innovazione nei settori di riferimento del corso di dottorato;
   f. pubbliche amministrazioni, istituzioni culturali, di produzione artistica, infrastrutture di ricerca di rilievo europeo o internazionale, per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo ovvero di innovazione.

6. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni.

7. Sono organi dei corsi di dottorato di ricerca il Collegio Docenti (d'ora in avanti "Collegio") e il Coordinatore.

8. Il Collegio di ciascun corso di dottorato, composto in conformità a quanto stabilito dall'art. 4, comma 1 del DM 470/2024, è preposto alla progettazione e realizzazione del corso e sovrintende al complesso delle attività formative, esercitando funzioni di indirizzo e di guida dei dottorandi alla ricerca scientifica e compiendo le seguenti attività:
   a. definisce, propone e organizza le attività didattiche e scientifiche del Corso;
   b. approva il programma formativo e di ricerca dei dottorandi;
   c. nel corso del primo anno di formazione designa per ciascun dottorando un supervisore, che ha il compito di seguire ed orientare il dottorando nell'attività di ricerca;
   d. entro la fine di ogni anno di formazione, valuta l'attività di ricerca dei dottorandi al fine dell'ammissione all'anno successivo;
   e. autorizza il dottorando a svolgere periodi di ricerca all'estero;
   f. autorizza il dottorando a svolgere attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché le attività di didattica integrativa;
   g. autorizza il dottorando allo svolgimento di attività retribuite di cui all'art. 13, comma 9 del presente Regolamento;
   h. propone alla Direzione, per il tramite del Coordinatore, i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice della procedura concorsuale di selezione per l'ammissione;
   i. propone al Direttore del Dipartimento sede amministrativa del Corso, per il tramite del Coordinatore, i nominativi dei componenti della Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo;
   j. svolge tutte le ulteriori attività ad esso demandate dalla Legge o dai Regolamenti.

9. Sono organi dei corsi di dottorato di ricerca il Collegio Docenti (d'ora in avanti "Collegio") e il Coordinatore.

10. Il Coordinatore di ciascun corso di dottorato è responsabile, in accordo con la Direzione e con il Collegio, del funzionamento del corso e dei percorsi formativi in esso previsti; convoca e presiede il Collegio, delle cui delibere cura l'attuazione in accordo con la Direzione.

11. Ai sensi ai sensi dell'art. 11, comma 8 del DM 470/2024 la Consulta degli studenti dell'Accademia provvede ad individuare, entro il 31 ottobre di ciascun anno, 2 dottorandi che partecipano alle sedute del Collegio, con potere di voto, per la trattazione di problemi didattici e organizzativi.

12. Per l'ammissione al corso di dottorato è indetta una selezione pubblica. L'Accademia disciplina le procedure concorsuali assicurando un'idonea valutazione comparativa dei candidati, intesa ad accertare le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica.

13. Il bando per l'ammissione al corso di dottorato, redatto in italiano e in inglese, è pubblicato, per almeno 30 giorni, sul sito del soggetto accreditato, sul sito europeo Euraxess e sul sito del Ministero. Il bando indica i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, la presenza di eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, nonché le modalità di svolgimento dei colloqui e di eventuali ulteriori prove, che possono prevedere anche la

presentazione e la discussione di un progetto di ricerca. Il bando reca altresì l'indicazione del numero delle borse di dottorato e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario.

14. La domanda di partecipazione può essere presentata da cittadini italiani o stranieri che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di un titolo di Laurea Magistrale di II livello, di diploma di vecchio ordinamento unitamente al possesso del titolo di scuola secondaria superiore, di laurea magistrale o di un titolo di studio conseguito all'estero equipollente ai sensi degli accordi internazionali (EQF 7). La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al corso di dottorato, pena la decadenza dall'ammissione al corso. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione di ammissione al corso di dottorato, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

15. La Commissione giudicatrice della procedura concorsuale di selezione per l'ammissione è nominata dal Direttore su proposta del Collegio e per il tramite del Coordinatore, ed è composta da almeno tre componenti.

16. L'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca è incompatibile con la contemporanea iscrizione a:
    a. corsi di laurea e laurea magistrale;
    b. corsi di specializzazione;
    c. master di I o II livello;
    d. altri corsi di dottorato in Italia o all'estero.

17. Il Consiglio di Amministrazione dell'ente gestore dell'Accademia, Gruppo Foppa Società Cooperativa Sociale ONLUS, definisce annualmente congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità dei corsi, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio e al sostegno dell'attività dei dottorandi in conformità ai criteri stabiliti dalla normativa vigente.

18. L'importo minimo della borsa di studio è stabilito con decreto del Ministro. L'incremento della borsa di studio è stabilito nella misura del cinquanta per cento, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, per lo svolgimento di attività di ricerca all'estero autorizzate dal collegio dei docenti del dottorato. Tale periodo può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del DM 470/2024.

19. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2 del DM 470/2024, per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, oltre alla borsa di studio, è assicurato al dottorando un budget, adeguato alla tipologia del corso di dottorato AFAM e comunque in misura non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa medesima, finanziato con risorse dell'Accademia.

20. Le borse di studio hanno durata complessiva di almeno tre anni e sono rinnovate annualmente, previa verifica del mantenimento dei requisiti per la fruizione delle stesse e subordinatamente all'ammissione dei dottorandi all'anno successivo da parte del Collegio di dottorato. A tal fine i dottorandi dovranno presentare al Collegio di dottorato, entro il 30 settembre di ciascun anno, apposita istanza di prosecuzione del corso. Entro il 31 ottobre di ogni anno i

Collegi valutano l'attività dei dottorandi al fine di consentirne l'ammissione all'anno successivo, evidenziando i progressi dell'attività svolta. I dottorandi dovranno effettuare l'iscrizione all'anno successivo entro il 30 novembre di ogni anno. Ogni studente di dottorato è tenuto a rendicontare annualmente l'attività svolta per garantire la prosecuzione del dottorato.

21. Il Collegio definisce ogni anno il piano delle attività formative a completamento delle conoscenze scientifiche del dottorando. Il programma formativo, che può essere organizzato anche in comune tra più dottorati, deve comprendere anche attività di formazione interdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico e di capacità comunicative; fornire conoscenze sui sistemi di ricerca europei e internazionali e far acquisire ai dottorandi competenze nel campo della progettazione e gestione delle attività di ricerca, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale; affrontare il tema delle implicazioni etiche della ricerca anche nel quadro della disciplina giuridica nazionale, comunitaria e internazionale; offrire ai dottorandi gli strumenti per delineare la propria identità professionale e i propri percorsi di carriera.

22. Il corso di dottorato richiede un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferme restando le disposizioni di cui al comma 24 del presente articolo, e di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del DM 470/2024, con frequenza obbligatoria alle attività previste.

23. Fermo restando il limite massimo previsto dell'art. 11, comma 1 del DM 470/2024, compete al Collegio di dottorato autorizzare il dottorando a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con il proficuo svolgimento delle attività formative (didattiche e di ricerca) relative al corso. A tal fine il dottorando, entro 30 giorni dalla ricezione della proposta di svolgere l'attività retribuita, inoltra una specifica istanza di autorizzazione indirizzata al Collegio di dottorato corredata di tutta la documentazione utile alla valutazione della sua richiesta. Il Collegio del dottorato, entro 30 giorni dalla richiesta, fornisce la risposta (positiva o negativa). Resta fermo che per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all'acquisizione di competenze relative all'ambito formativo del dottorato. Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con altre borse a qualunque titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali ed estere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività del dottorando.

24. I dottorandi possono svolgere, come parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del Collegio e senza incremento dell'importo della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea di I e II livello, nonché, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa.

25. I dottorandi possono richiedere una proroga della durata del corso di dottorato di massimo 12 mesi. Al fine di ottenere la proroga, ai sensi dell'art. 7, comma 8 del DM 470/2024, i dottorandi devono presentare, almeno 6 mesi prima della scadenza del dottorato, una specifica richiesta al Collegio Docenti del dottorato, indicando le esigenze scientifiche che richiedono una proroga del dottorato stesso. Il Collegio Docenti è tenuto a dare la risposta (negativa o positiva) all'istanza entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa. In caso di risposta positiva, l'Accademia è tenuta ad assicurare la corrispondente estensione della durata della borsa di studio con fondi a carico del bilancio dell'Accademia.

26. La frequenza alle attività dei corsi di dottorato può essere sospesa su richiesta del dottorando per una durata massima di sei mesi, fatta salva l'applicazione delle norme a tutela della genitorialità, nei seguenti casi:
    a. astensione obbligatoria per maternità e congedo parentale, secondo quanto previsto dalla normativa;
    b. malattia documentata;
    c. gravi e giustificati motivi.

Nei casi sopra indicati si mantengono i diritti al beneficio della borsa di studio o di altra forma di sostegno finanziario, la cui erogazione verrà interrotta per la durata del periodo della sospensione con successivo recupero alla ripresa della frequenza del corso, sino a concorrenza della durata complessiva della borsa di studio medesima.

27. I periodi di sospensione di cui al precedente comma, sommati a quelli previsti dal comma 25, non possono complessivamente eccedere la durata di diciotto mesi.

28. Assenze del dottorando superiori ai 30 giorni consecutivi comportano l'interruzione dell'erogazione della borsa, ove concessa. È prevista la decadenza dal corso di dottorato, disposta dal Collegio con delibera motivata, in caso di:
    a. giudizio negativo in sede di verifica annuale dell'attività e in sede di valutazione, per i dottorandi dell'ultimo anno di corso, di autorizzazione alla presentazione della tesi ai valutatori;
    b. assenze ingiustificate e prolungate;
    c. comportamenti in contrasto con le norme sull'incompatibilità di cui al precedente comma 17.

29. Il titolo di Dottore di Ricerca (abbreviato in "Dott. Ric." o "Ph.D.") è un titolo accademico rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisce all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di Dottorato dovrà presentare gli esiti del percorso di ricerca e consistere in un prodotto artistico o in un progetto, corredati da un testo che ne specifichi le metodologie, l'iter scientifico, i riferimenti bibliografici. La tesi di Dottorato è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua, previa autorizzazione del Collegio ed è corredata da una sintesi, redatta in lingua inglese.

30. Il lavoro di ricerca di cui al precedente comma, unitamente alla relazione sulle attività svolte durante il corso di Dottorato, è esaminato ad almeno due valutatori individuati dal Collegio, non appartenenti all'Accademia. Entro 30 giorni dal ricevimento del lavoro di ricerca, i valutatori esprimono un giudizio analitico scritto, proponendo l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio della discussione dello stesso per un periodo non superiore a sei mesi. Trascorso tale periodo, il lavoro finale di ricerca, corredato da un nuovo parere scritto reso dai valutatori, è in ogni caso ammesso alla valutazione.

31. La discussione della tesi di dottorato è pubblica.

32. Le Commissioni giudicatrici per il conferimento del titolo di dottore di ricerca, previste nell'art. 7, comma 12, del DM 470/2024, sono nominate con decreto del Direttore dell'Accademia e sono composte da tre membri scelti tra i docenti appartenenti ai settori artistico-disciplinari attinenti al Dottorato nel rispetto, ove possibile, dell'equilibrio di genere. La commissione è composta per almeno due terzi da soggetti non appartenenti alla sede amministrativa del corso e per non più di un terzo da componenti appartenenti ai soggetti partecipanti al dottorato. In ogni caso la Commissione è composta per almeno due terzi da componenti di provenienza dalle Istituzioni AFAM. Nel caso di

tesi che attengono a materie specifiche, la Commissione può essere integrata da non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di Enti e di strutture pubbliche e private di ricerca. I membri della Commissione esaminatrice sono scelti dal Consiglio Accademico tra una rosa di almeno 6 nominativi indicata dal collegio di dottorato che provvederà, altresì, a designare 3 supplenti e gli eventuali esperti. Lo stesso docente non può essere componente effettivo della Commissione esaminatrice per due cicli consecutivi. In caso di dimissioni, adeguatamente motivate, di uno o più componenti della Commissione, si procederà utilizzando i membri supplenti già inseriti nello stesso decreto di costituzione.

33. Al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice redige un giudizio scritto e motivato sulla tesi, e quando ne riconosce all'unanimità un particolare rilievo scientifico può attribuire la lode.

34. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Istituzione deposita copia della stessa, in formato elettronico, nell'Anagrafe nazionale dei dottorandi e dei dottori di ricerca, in una specifica sezione ad accesso aperto. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze.

Capo II – Altre attività formative

Art. 41
(Attività formative propedeutiche e di orientamento)

1. L'Accademia può organizzare corsi di formazione propedeutici all'accesso ai propri corsi accademici di primo livello specificamente indirizzati all'acquisizione delle competenze e delle abilità richieste in ingresso dai regolamenti di ciascun corso di studio e per orientare agli stessi.

2. Al termine dei corsi propedeutici l'Accademia rilascia specifica attestazione.

3. La responsabilità didattica delle attività formative propedeutiche è in capo alla struttura didattica.

Art. 42
(Corsi di formazione permanente e ricorrente)

1. L'accademia può promuovere, anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici e privati, corsi per la formazione permanente e ricorrente, per adulti, per l'infanzia al fine di:

    a) Sviluppare conoscenze culturali e abilità e competenze artistiche;

    b) Favorire la crescita culturale degli adulti;

c) Contribuire all'educazione e alla formazione artistica ed estetica;

d) Concorrere alla diffusione della cultura estetico-artistica e della sua fruizione consapevole.

2. Al termine dei corsi di cui al comma precedente l'Accademia rilascia agli interessati un'attestazione delle competenze acquisite e della frequenza.

3. L'attivazione dei corsi di cui sopra è approvata dal Consiglio Accademico e per quanto di competenza dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 43
(Modifiche al regolamento)

1. Le modifiche possono essere proposte dal Direttore, dal Consiglio Accademico, dalla Struttura Didattica o dalla Consulta degli Studenti.

2. Fatti salvi i casi d'urgenza, le modifiche hanno valore dal successivo anno accademico.

3. Eventuali modifiche che si riferiscono esclusivamente alla sostituzione di singoli campi disciplinari contenuti negli ordinamenti didattici dei singoli corsi, nel rispetto della normativa ministeriale di riferimento, sono deliberate dal Consiglio Accademico e ratificate dal Consiglio di Amministrazione.

4. L'istituzione di nuovi corsi di studio, nel rispetto delle procedure previste, è disposta previa delibera del Consiglio di Amministrazione in ordine alla congruità delle risorse umane, finanziarie e di dotazioni strumentali disponibili per la funzionalità dei corsi stessi.

TITOLO TERZO – Norme transitorie e finali

Capo I – Regime transitorio

Art. 44
(Ordinamento previgente)

1. L'Accademia assicura la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici in precedenza vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. A tali studenti, che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti, continuano ad applicarsi le norme precedentemente in vigore.

Capo II- Norme finali

Art. 45
(Fonti normative pertinenti il regolamento)

1. Il presente regolamento è redatto nel rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei decreti in vigore e dello Statuto.

Art. 46
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione all'albo d'istituto.

2. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento è competente il Consiglio Accademico.

REGOLAMENTO DIDATTICO DELL'ACCADEMIA
DI BELLE ARTI DI BRESCIA SANTAGIULIA

TABELLA RIASSUNTIVA

DEI DIPARTIMENTI, DELLE SCUOLE E DEI CORSI ATTIVATI

Capo I - Dipartimenti

All'interno dell'Accademia sono costituiti i seguenti Dipartimenti:

1. Dipartimento di Arti visive
2. Dipartimento di Progettazione e arti applicate
3. Dipartimento di Comunicazione e didattica dell'arte

Capo II – Scuole

Ai singoli Dipartimenti afferiscono le seguenti Scuole attive presso l'Accademia:

1. Dipartimento di Arti visive:
    a. Scuola di Pittura
    b. Scuola di Scultura
    c. Scuola di Grafica
    d. Scuola di Decorazione

2. Dipartimento di Progettazione e arti applicate:
    a. Scuola di Scenografia
    b. Scuola di Progettazione artistica per l'impresa
    c. Scuola di Nuove tecnologie dell'arte

3. Dipartimento di Comunicazione e didattica dell'arte:
    a. Scuola di Didattica dell'arte
    b. Scuola di Comunicazione e valorizzazione del patrimonio artistico contemporaneo

Capo III – Corsi di studi attivati

Alle singole Scuole afferiscono i seguenti Corsi di Studio:

1. Scuola di Pittura:
    a. Corso di Laurea di I livello in *Pittura*
    b. Corso di Laurea di I livello in *Illustrazione e Fumetto*
    c. Corso di Laurea Magistrale di II livello in *Arti Visive Contemporanee*

2. Scuola di Scultura:
    a. Corso di Laurea di I livello in *Scultura*
    b. Corso di Laurea Magistrale di II livello in *Scultura Pubblica Monumentale*

3. Scuola di Grafica:
    a. Corso di Laurea di I livello in *Grafica*
    b. Corso di Laurea Magistrale di II livello in *Grafica e Comunicazione*

4. Scuola di Decorazione:
    a. Corso di Laurea di I livello in *Decorazione*
        i. Indirizzo in *Decorazione artistica*
        ii. Indirizzo in *Interior Design*
    b. Corso di Laurea Magistrale di II livello in *Decorazione*
        i. Indirizzo in *Decorazione artistica*
        ii. Indirizzo in *Interior & Urban Design*

5. Scuola di Scenografia:
    a. Corso di Laurea di I livello in *Scenografia*
    b. Corso di Laurea Magistrale di II livello in *Scenografia e tecnologie dello spettacolo*

6. Scuola di Progettazione artistica per l'impresa:
    a. Corso di Laurea di I livello in *Web e comunicazione d'impresa*
    b. Corso di Laurea Magistrale di II livello in *Creative Web Specialist*

7. Scuola di Nuove tecnologie dell'arte:
    a. Corso di Laurea di I livello in *Nuove tecnologie dell'arte*
    b. Corso di Laurea Magistrale di II livello in *New Media Communication*
    c. Corso di Laurea Magistrale di II livello *in Animatore artistico 3D*

8. Scuola di Didattica dell'arte
    a. Corso di Laurea di I livello in *Didattica dell'arte per i musei*
    b. Corso di Laurea di I livello in *Comunicazione e Valorizzazione del patrimonio artistico*
    c. Corso di Laurea Magistrale di II livello in *Comunicazione e Didattica dell'arte*